



PARERI 2005

Prima traccia in materia civile

Tizia si reca da un legale, al quale espone quanto segue. In sede di giudizio di separazione personale tra coniugi, con provvedimento presidenziale è stato a lei assegnato l'appartamento di proprietà di Sempronio e da questi concesso in comodato al figlio Caio, marito di Tizia.

Tizia, nel rappresentare al legale il proprio timore che il suocero possa agire per ottenere la restituzione dell'immobile, precisa che al comodato non fu apposta una scadenza e che l'appartamento destinato a casa familiare fu concesso per soddisfare, appunto, esigenze abitative della famiglia, composta, oltre che dai coniugi, anche da due figli minorenni, affidati entrambi, in sede di separazione, alla madre.

Il candidato, assunto le vesti del legale - premessi sommari cenni sul comodato - rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.

Seconda traccia in materia civile

Tizio, quale titolare del camping "Mare Azzurro" si reca da un legale, al quale espone quanto segue. Nel giugno del 2004 era stato stipulato con Caio, assessore al Comune di zeta, un contratto in virtù del quale egli si impegnava a dare, per il tempo di due mesi, presso un bungalow facente parte della struttura turistica del camping, un alloggio a Sempronio ed alla sua famiglia, sfrattati.

Decorso il termine stabilito, Sempronio e la sua famiglia continuavano a detenere il bungalow, senza che nessun pagamento fosse mai stato effettuato a favore di Tizio, a nulla essendo approdate le reiterate richieste di rilascio del bene e di pagamento del prezzo pattuito.

Il candidato assunto le vesti del legale - premessi sommari cenni sul contratto a favore di terzo e sul contratto atipico o misto - rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla questione sottoposta al suo esame.

Prima traccia in materia penale

Tizio veniva tratto a giudizio per rispondere, in concorso con Caio e Mevia - il primo nella qualità di medico ginecologico, il secondo di medico anestesista, la terza di ostetrica - di plurimi omicidi premeditati, connessi al fine di percepire indebiti compensi, su feti in avanzato stato di gestazione (comunque superiore ai 90 giorni), provocando l'induzione al parto tramite somministrazione di idonei farmaci e rottura manuale della membrana, con successiva fuoriuscita del feto, soppresso mediante consapevole condotta omissiva idonea a determinarne la morte.

Risultava accertato, all'esito della complessa attività istruttoria effettuata nel corso delle indagini



Utenza fissa 06.92592624

Utenza mobile 339.6579413

Fax. 06.92592625

info@eikotos.it www.eikotos.it





preliminari ed in particolare delle dichiarazioni delle donne alle quali erano stati praticati gli interventi, dalle testimonianze assunte e dalle consulenze tecniche effettuate su alcuni feti riesumati che quest'ultimi erano vivi e vitali al momento del parto e che la pretesa "sofferenza derivata dalla rottura silente della membrana", patologia surrettiziamente documentata nei referti quale causa della morte dei feti, anche ad ammetterne la sussistenza, non avrebbe mai potuto causare la morte di questi ultimi. Risultava, altresì, accertato che, pur non essendo provata la commissione di azioni dirette alla soppressione dei neonati, il decesso doveva attribuirsi alla volontaria omissione delle cure necessarie per mantenerli in vita.

Il candidato, assunte le vesti di legale degli imputati, rediga motivato parere sulle fattispecie configurabili nel caso in esame soffermandosi sulla individuazione degli elementi costitutivi e distintivi dei delitti di omicidio, infanticidio ed aborto.

Seconda traccia in materia penale

Tizio, maggiore di età, veniva tratto a giudizio per rispondere dei delitti commessi in concorso con i minori Caio, Sempronio e Mevio, di omicidio pluriaggravato (dal nesso teleologico e dai motivi abietti e futili), di violenza sessuale di gruppo e di sequestro di persone in danno della minore Caia.

Dalle risultanze delle indagini preliminari tecniche, dagli accertamenti medico legali e dalle dichiarazioni confessorie rese da tutti gli imputati, risultava accertato che in occasione e contemporaneamente agli atti di violenza sessuale erano stati posti altresì atti diretti all'uccisione della vittima al fine di evitare che la giovane potesse dare l'allarme e denunciare i gravi delitti fino a quel momento commessi.

Tanto premesso in linea di fatto, il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio rediga motivato parere sulle seguenti problematiche sottese alla fattispecie in esame:

- 1) se la circostanza aggravante prevista dall'articolo 576, comma 1 n. 5 codice penale per il reato di omicidio, quando lo stesso sia stato eseguito "nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 519, 520 e 521 codice penale" sia tuttora configurabile, nonostante l'abrogazione di queste ultime disposizioni ad opera dell'articolo 1 legge 66/1996, con il riferimento ai delitti di violenza sessuale di cui agli articoli 609*bis* e ss. codice penale, inseriti dalla stessa legge tra i delitti contro la libertà personale e in particolare con riferimento alla fattispecie della violenza sessuale di gruppo prevista dall'articolo 609*octies* codice penale;
- 2) in caso di soluzione positiva al quesito di cui al punto n. 1, se sia compatibile il concorso della circostanza aggravante della violenza sessuale di gruppo, riconducibile all'articolo 576 comma 1 n. 5 codice penale, con quella della connessione teleologica fra l'omicidio e la violenza sessuale, prevista dall'articolo 61, n. 2 codice penale, richiamato dall'articolo 576 comma 1 n. 1 codice penale.

